**Al Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**All’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

E p.c.

**Ai responsabili della verifica su Piattaforma GEPI dei requisiti RDC**

**Al Dirigente dell’ Ufficio Politiche Sociali del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**All’Assistente Sociale del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OGGETTO:** Richiesta di incontro sul requisito di residenza effettiva per i percettori di RDC e sull’utilizzo della piattaforma GEPI in modo discriminatorio da parte del comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gentilissimi,

in questi giorni ci stanno arrivando tantissime segnalazioni da famiglie di origine migrante che si sono viste prima annullare la domanda RDC per la mancanze del requisito di residenza almeno decennale sul territorio italiano e poi recapitare dall’INPS cartelle esattoriali per la restituzione dell’importo RDC.

Purtroppo dagli incontri ottenuti abbiamo riscontrato moltissimi casi in cui riteniamo fosse illegittima sia la sospensione del requisito RDC operata dai funzionari del comune di riferimento e quindi anche la richiesta di restituzione operata dall’INPS sulla base dei controlli dei comuni responsabili.

Occorre ricostruire una genalogia di questo ennesimo paradosso italiano alla luce di varie sentenze e note ministeriali emanate successivamente all’entrata in vigore della misura RDC, anche in seguito alle denunce di associazioni come la nostra.

**PREMESSO INFATTI che**

* In data 14 aprile u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato un importante chiarimento in merito al requisito della residenza protratta per 10 anni per poter presentare la domanda di reddito di cittadinanza. La circolare di chiarimenti è stata emanata in seguito a una richiesta giunta dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale che chiedeva al Ministero un parere circa la possibilità di considerare **la residenza effettiva, in luogo di quella anagrafica**, quale elemento per la verifica dei requisiti per accedere al beneficio. Il Ministero si è trovato sostanzialmente concorde con l’ipotesi prospettata dalla Direzione e, dopo un breve richiamo alla consolidata Giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alla possibilità di verifica della residenza effettiva attraverso numerosi mezzi di prova, ha concluso che la ratio perseguita dalla l. 4/2019 non può che intendersi riferita all’effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d’altronde è il reddito di cittadinanza. In tale circolare il Ministero specifica che *“****si accede alla proposta dormulata dalla Direzione per cui i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale ( e di quella biennale continuatività prima della domanda) da provarso con elementi oggettivi di riscontro.*** *I servizi potranno ricostruire l’effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale ( e della continuatività come detto nell’ultimo biennio) avente le caratteristiche fissare dalla giurisprudenza di leggittimità ( elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri comuni, e, solo in esito all’inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”*

*(****Cit:*** m\_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0003803.14-04-2020 - <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/04/Nota_2020_3803.pdf> )

* Che le modalità da noi rilevate di convocazione effettuate dai Comuni per la convocazione degl utenti per la verifica della Residenza Effettiva, nei comuni in cui ci sono state sono state effettuate per vie telefoniche senza tener conto della normativa in merito chiarita dalle sentenze sulla regolarità delle notificazioni (cfr. da ultimo cfr. Cass. n. 30952/2017; Cass. n. 4274/2019; Cass. 12380/2017), per i profili fiscali derivanti dall'accertamento dell'abitazione abituale (cfr. Cass. n. 8628/2019 che richiama Cass. n. 26985/2009 e Cass. n. 13151/2010 e Cass. n. 12062/2017) nonché in ordine alla nozione -definita "di matrice civilistica"- di sede effettiva delle società in alternativa a quella "legale" (da ultima Cass. n. 15184/2019). La nota Ministeriale del 14/04/2020 a tal proposito specifica: “*Emerge da questi filoni giurisprudenziali la valorizzazione di contro alle annotazioni "formali "di residenza o "sede legale" di criteri legati all'effettività di residenza del soggetto interessato che può vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto attestato nei registri pubblici attraverso la prova che incombe sulla stessa parte. Tale orientamento trova riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa ( cfr. CDS n. 7730/2010; Tar Lazio n. 321/2015). Seppure si tratta di principi, come detto, affermati in relazione ad ambiti specifici e delimitati è indubbio che questa evoluzione interpretativa si è affermata per tenere pienamente conto della ratio perseguita dal legislatore laddove emerga l'intendimento di stabilire l'effettività della presenza del soggetto in determinata sede o abitazione”*

Si segnala inoltre che ad oggi sono aperte numerose denuncie e ricorsi in merito al requisito di residenza che rappresenta un reuisito in netto **contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea**secondo la quale requisiti così elevati di residenza costituiscono un ostacolo inaccettabile e illegittimo alla libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri, che è un valore irrinunciabile dell’Unione.

**Nello specifico:**

* ASGI, Avvocati per Niente, Naga e “L’Altro diritto” hanno depositato il 19 novembre u.s. una **denuncia alla Commissione Europea** chiedendo che Bruxelles apra una **procedura di infrazione** contro l’Italia in relazione al requisito di 10 anni di residenza in Italia per l’accesso al reddito di cittadinanza. (Cit. <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/11/La-Denuncia.pdf>;
* *parallelamente, gli avvocati delle associazioni, con la collaborazione della Comunità di Sant’Egidio,****hanno anche depositato un ricorso al Tribunale di Milano per conto di sette cittadine rumene****, che, pur essendo da molti anni in Italia e in situazione di grave bisogno, si sono viste negare la prestazione per mancanza del requisito di residenza decennale. Gli avvocati hanno chiesto che il Tribunale investa della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.*

Inoltre tale requisito applicato ad altre misure analoghe ha visto importanti pronunce. Nel senso della irragionevolezza del requisito sotto entrambi i profili appena indicati depongono quindi numerosi precedenti della Corte Costituzionale:

a) Sent. 166/18 riferita al requisito di 5 anni di residenza nella Regione per un contributo affitti (previsto per i soli stranieri), secondo la quale “non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”.

b) Sent. 106/18 riferita al requisito dei 10 anni di residenza nello Stato per i soli stranieri secondo la quale l’irragionevolezza e mancanza di proporzionalità del requisito si risolve “in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari”.

c) Sent. 107/18, riferita al titolo preferenziale di 15 anni per l’accesso all’asilo (previsto sia per italiani che stranieri) , ove si afferma che “La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli (ma lo stesso potrebbe dirsi per la residenza protratta come condizione di accesso a una prestazione come il RDC) si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili (come pure con la vocazione sociale di una prestazione di contrasto alla povertà; n.d.r.). Il relativo servizio risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma, Cost.”

d) Sent. 168/14 secondo la quale il requisito di 8 anni di residenza nella Regione (previsto per italiani e stranieri) “determina un irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell’Unione…sia nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”

f) Sent. 172/13 relativa al requisito di 3 anni nella Provincia di Trento (previsto per italiani e stranieri) per un assegno di cura eccedente le prestazioni essenziali, ove si osserva che non si può in alcun modo presumere “che lo stato di bisogno di chi risieda (seppur regolarmente) nella Provincia da meno di tre anni sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni (sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013).Tale previsione realizza dunque una discriminazione, che contrasta con la funzione e la ratio normativa stessa, in violazione del limite di ragionevolezza imposto anche dal rispetto del principio di uguaglianza.

**INFINE SI SPECIFICA CHE**

* L’articolo 2, paragrafo 1.a) del Dl 4/19 prevede infatti fra i vari requisiti per avere accesso al Rdc, due condizioni cumulative: la prima, di cittadinanza – italiana, di uno Stato Ue o di un paese extra-Ue ma limitata ai titolari di un «permesso di soggiorno Ue di lungo periodo» – e la seconda, di residenza in Italia «da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo». È questo secondo requisito che per le associazioni firmatarie della denuncia costituisce una grave violazione di varie norme Ue. La prima norma violata è l’articollo 45 del Trattato Ue che vieta qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità fra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Stati membri. Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha costantemente equiparato una condizione di residenza a una discriminazione indiretta sulla base della nazionalità in quanto «il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri» (C-224/97, punto 14). Nel caso delle prestazioni sociali come il Rdc i giudici europei hanno ritenuto che un requisito di residenza «semplice», senza durata minima, possa essere giustificato dall’esigenza di controllare la situazione professionale, di reddito e patrimoniale dei beneficiari (C-406/04, punto 41). Non può invece in alcun modo essere giustificata la condizione aggiuntiva consistente nella durata minima di dieci anni della residenza in Italia (C-90/97, punto 30), dato che «il lavoratore migrante, con le imposte e contributi che versa in relazione all’attività retribuita che esercita, contribuisce anche al finanziamento delle politiche sociali dello Stato membro di accoglienza» (C-342/09, punto 66). Da questo principio di equità fiscale consegue che i lavoratori Ue acquisiscono il diritto alla parità di trattamento fin dal primo accesso al mercato del lavoro italiano;
* ciascun richiedente al quale è stato notificato un rifiuto o una revoca del Rdc potrà impugnare tale atto dinanzi al Tribunale del lavoro competente per territorio;

Pensiamo che questa questione sia urgente alla luce delle revoche emesse dall’INPS con la conseguente richiesta di restituzione economica sulla base delle verifiche su piattaforma GEPI gestita dagli uffici comunali. Tali procedimenti sono iniqui e insostenibili per tantissime e tantissimi cittadini che da oltre dieci anni vivono nei nostri comuni e chiedono solo pari diritti e dignità.

**Vi chiediamo quindi di convocare urgentemente un tavolo tecnico politico per rispondere in modo istituzionale e sociale alle esigenze dei nostri concittadini.**

**Luogo e data**

Firma